

LA SOTTRAZIONE DI MINORE: profili di diritto interno ed internazionale
Avv. Miriam Fanella
(abstract)

Con il termine "sottrazione di minore" si intende l'atto con cui un genitore decide, unilateralmente e senza il consenso dell'altro, di sottrarre il figlio con l'intenzione di nascondere e di tenerlo con sé in modo permanente.

Negli ultimi anni il fenomeno della sottrazione internazionale è aumentato e l'incremento pare essere proporzionale a quello, conseguente al processo di integrazione europea, dei matrimoni e delle c.d. unioni "miste".

Infatti le storie dei figli contesi tra genitori separati o divorziati o anche tra conviventi separati - già difficili quando i genitori vivono e appartengono allo stesso Stato - diventano ancor più complicate da gestire quando sorgono in situazioni internazionali.

Il primo problema è quello del mantenimento di una stabile relazione affettiva del minore con entrambi i genitori, spesso resa difficile dalle distanze, non solo geografiche, ma soprattutto culturali e sociali.

La sottrazione, finisce così per comportare per il bambino non solo il terribile distacco da una delle due figure genitoriali, ma anche l'abbandono del più ampio contesto di vita nel quale era inserito.

Già nella Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 - che proprio l'anno scorso ha celebrato i suoi 20 anni - ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176, viene sancito il diritto del minore di mantenere una stabile relazione con entrambi i genitori, principio rafforzato, nell'ordinamento italiano, dalla nota recente legge 54/2006.

In particolare la suddetta Convenzione sancisce il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambe le figure genitoriali, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

Anche la Corte di Cassazione ha precisato più volte che ciò che più rileva è l'interesse del minore a non essere arbitrariamente sottratto al suo ambiente di vita: in ciò il senso della Convenzione Aja 1980 - rafforzata dal REG. CE 2201/2003 - finalizzata a ripristinare la situazione di fatto antecedente alla sottrazione.

Vi è poi la correlazione tra l'art. 30 e l'art. 2 della Costituzione che pone un limite invalicabile alla discrezionalità educativa del genitore nel rispetto della personalità e dei diritti inviolabili e fondamentali.

Il genitore, anche qualora legittimo affidatario del minore, non può arbitrariamente privare il figlio dell'altra figura genitoriale di riferimento ma ha anzi l'obbligo di educare e sensibilizzare il minore ad avere un rapporto continuativo con l'altro genitore.

Lo sradicamento del minore dall'ambiente nel quale è cresciuto e ha sempre vissuto, dove ha costruito il centro dei suoi affetti e interessi e i primi importanti punti di riferimento nella delicata fase della crescita e della formazione della personalità, è un vero e proprio atto di violenza, suscettibile di arrecare grave pregiudizio al benessere psico-fisico del bambino.

Nei casi di sottrazione, come in tutte le decisioni relative ai fanciulli, deve pertanto essere tutelato in via preminente il superiore interesse del minore a coltivare un rapporto costante e paritetico con entrambi i genitori e a conservare l'ambiente in cui il minore si è integrato e coltiva le relazioni più significative.

NORMATIVA DI DIRITTO INTERNO

Nel Codice Civile, per il caso di violazione dei provvedimenti di affidamento e di sottrazione di minore nelle procedure per separazione, divorzio, annullamento o affidamento dei figli, esistono disposizioni che tendono, se non a prevenire quanto meno a reprimere e sanzionare il contegno illecito dell'*abductor*. Infatti, tutte le decisioni che riguardano il cambiamento di residenza del minore sono considerate "decisioni di maggior interesse" e sono pertanto adottabili con il consenso di entrambi i genitori (art. 155 c.c.); la violazione del disposto, legittima, pendente il procedimento di separazione o divorzio, l'adozione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 709 *ter* c.p.c., la modifica del regime di affidamento ex art. 710 c.p.c., fino alla misura estrema di provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale (art. 330 - 333 c.c.).

In tema, il nostro Codice Penale, non configura il reato di sottrazione di minore quale autonoma figura di reato, tendendo a ricomprendere la fattispecie nell'ipotesi di reato di cui all'art. 388 c.p. (mancato adempimento doloso di provvedimento dell'autorità giudiziaria), all'art. 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni) o all'art. 574 c.p. (sottrazione di persona incapace), figure queste le cui sanzioni, se sono utili a punire l'autore dell'illecito, non tutelano il genitore cui il figlio è stato sottratto né lo aiutano a far tornare il bambino nel luogo di residenza abituale. Segno, che il reato è ancora percepito come reato minore, punito da sanzioni blande e di prevenzione nulla, cui consegue il negato accesso agli inquirenti a tutti quegli strumenti investigativi - intercettazioni, controllo movimenti bancari, sequestro dei beni, revoca di passaporto e patente - che, a esempio nei casi di sequestro di persona hanno condotto a risultati positivi. Ciò, contrariamente a tutto il resto d'Europa.

Normativa di diritto internazionale

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia - New York, 20.11.1989

Convenzione ratificata da 182 Stati; chiede agli Stati aderenti di adeguare la propria normativa al fine di rispondere ai requisiti richiesti dalla ratifica; regola la materia del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.

La Convenzione non costituisce titolo giuridico e pertanto non può essere fonte di alcun ricorso nel Paese convenuto.

E' una dichiarazione di principi utile a stabilire delle linee guida, che sancisce l'accordo fra diverse nazioni e non prevede quindi sanzioni per i singoli cittadini sottraenti; non sono però nemmeno previste sanzioni, richiami, ammonizioni o radiazioni per i Paesi convenuti che la applicano limitatamente o non la applicano affatto.

E' pertanto, del tutto inefficace.

Convenzione dell'Aja del 1961.

Essa concerne la legge applicabile in materia di protezione della persona e dei beni del minore e, per prima, ha sancito il principio della competenza dello Stato di residenza abituale del minore in materia di protezione della sua persona e dei suoi beni.

Convenzione dell'Aja del 1980 sugli Aspetti Civili della Sottrazione Internazionale dei Minori

Ratificata da circa 80 Stati, prevede il rimpatrio del minore sottratto e l'esecuzione dei diritti d'accesso dopo un iter giudiziario nel Paese convenuto, ma risulta essere alquanto debole per i tempi insostenibili dell'iter giudiziario (tre gradi di giudizio, sentenza esecutiva) e per frequenti interpretazioni

strumentali dell'art. 13 da parte degli organi di giustizia del Paese verso il quale il minore è sottratto, che prevede le eccezioni al rimpatrio del minore qualora una sentenza italiana sia in aperto conflitto con il Diritto locale, qualora il minore di adeguata età e maturità manifesti il rifiuto di tornare, qualora il rimpatrio esponga il minore a situazioni intollerabili o pericolose. Non è previsto alcun obbligo di dettagliare e dimostrare le presunte "situazioni intollerabili o pericolose", pertanto quest'ultima eccezione risulta essere di gran lunga la più sollevata in via strumentale.

La Convenzione inoltre, non è stata ratificata da quasi tutti i Paesi di religione islamica e dai Paesi dell'Estremo Oriente.

Convenzione del Lussemburgo 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento dei minori.

Ratificata da circa 34 Stati aderenti al Consiglio d'Europa, è valida unicamente all'interno del territorio degli Stati ratificanti ma è alquanto debole e lascia ampio margine di discrezionalità al giudice dello Stato convenuto. Proprio per questo, viene raramente invocata. Essa sancisce il riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento e di ristabilimento dell'affidamento; la sua debolezza consiste anche nel fatto che essa prevede, come condizione per l'applicabilità, l'esistenza di un provvedimento di affidamento dello Stato di residenza abituale del minore.

Regolamento (CE) n. 2201/2003 noto come "Bruxelles II".

Emanato dal Consiglio d'Europa nel 2003, il Regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il precedente Regolamento n. 1347/2000 è, ad oggi, lo strumento internazionale più completo, ma è valido solo per il caso di disputa tra cittadini europei, innovando ed integrando in più punti la Convenzione dell'Aja.

Per quanto concerne la nozione di trasferimento illecito, l'obiettivo del Regolamento è quello di ripristinare lo *status quo ante* nel più breve tempo possibile, perseguendo la protezione degli interessi dei minori.

In base al Regolamento, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando: a) "avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro"; b) "il diritto di affidamento era effettivamente esercitato...al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro...".

Quanto alla competenza giurisdizionale nei casi di sottrazione dei minori, la norma delinea un foro di competenza speciale ed esclusivo: vige la competenza dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro, che conserva la competenza giurisdizionale per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, anche nel caso in cui il minore abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro: manca però, la definizione di "residenza," ricavabile in via generale dalle statuizioni della Corte di giustizia, in base alle quali la 'residenza abituale' del minore sarebbe "il centro permanente o abituale dei propri interessi" tenendo conto degli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione".

Il criterio giurisdizionale della residenza abituale subisce delle limitazioni temporali dato che non sarà applicabile qualora il minore abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro, tenendo conto però sia del comportamento del titolare del diritto di affidamento (che vi

abbia acconsentito anche tacitamente), sia della valutazione dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro della precedente residenza abituale (ad es. nel caso in cui il minore ha soggiornato nello Stato in cui ha acquisito la residenza abituale da almeno un anno, e in tal luogo si è integrato).

In ogni caso le autorità giurisdizionali competenti di fronte alle quali è presentata domanda di separazione, divorzio o nullità del matrimonio, sono anche competenti a occuparsi delle questioni di affidamento dei figli minori, se la trattazione della questione viene accettata da entrambi i genitori (c.d. proroga di competenza). Il Regolamento prende anche in considerazione il caso di trasferimento lecito della residenza abituale del minore da uno Stato membro a un altro: in tale situazione è prevista un'ultrattività della competenza dei giudici dello Stato membro che ha emesso la decisione, anche dopo che sia avvenuto un trasferimento lecito di un minore in un nuovo Stato membro di residenza abituale, ma sulla base delle seguenti condizioni: 1) che il titolare del diritto di visita in base alla suddetta decisione, continui a risiedere abitualmente in tale Stato; 2) che le domande di modifica della decisione già emessa in materia di diritto di visita, vengano proposte entro tre mesi dallo stesso trasferimento; 3) che la decisione che deve essere modificata, sia stata emessa nel precedente Stato di residenza abituale.

La domanda di ritorno dovrà essere accolta dal tribunale, vincolandola alla circostanza in cui la persona che ha presentato l'istanza abbia avuto la possibilità di essere ascoltata.

L'autorità dello Stato della residenza abituale del minore durante l'illecita sottrazione, potrà conoscere la decisione che ha negato il ritorno; a tal fine è previsto un obbligo, gravante sull'autorità centrale, oppure sull'autorità giurisdizionale che ha pronunciato il provvedimento, di provvedere alla loro comunicazione immediata, con l'attribuzione dei documenti acquisiti e la trascrizione delle audizioni stabilite davanti al giudice.

Ma, pur nella vigenza, al di sopra delle norme di diritto interno, di un Regolamento Comunitario che dovrebbe essere ottemperato nella sua interezza, è ben evidente che ancora oggi, ad alcuni anni dalla sua entrata in vigore, si è ben lontani da un diritto comune europeo.

Vi è ancora la tendenza da parte di ogni Stato aderente all'Unione europea, e ciò vale soprattutto per gli Stati di nuovo ingresso UE, ad applicare *in primis* la legge nazionale, e si fatica, con grande evidenza, ad utilizzare uno strumento comunitario che, se applicato, risolverebbe molti conflitti di giurisdizione e molti contrasti di giudicati, a beneficio degli interessi del minore.

Le norme di attuazione : la Legge n. 64/1994

Con tale legge sono state ratificate le Convenzioni di Lussemburgo e dell'Aja del 1980.

Prevede norme di attuazione comuni sia alle due convenzioni già citate, e sia ad altre convenzioni internazionali, prevedendo altresì non soltanto degli obblighi reciproci di uniformità del diritto o di riconoscimento delle decisioni giudiziarie od amministrative, ma anche una cooperazione attiva a tutela dei minori in fattispecie che presentano elementi di estraneità.

Ciò comporta l'istituzione di una speciale amministrazione designata da parte di ciascuno Stato, detta Autorità centrale, ai differenti fini stabiliti da ciascuna di esse, l'attribuzione della competenza in materia al Tribunale per i minorenni, la scelta del modello di procedimento camerale - più celere e semplificato - e del decreto come forma del provvedimento terminale (contro cui è ammesso, quale unico mezzo di impugnazione, il ricorso per Cassazione).

Le Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese vengono dai più giudicati strumenti giuridici efficaci per la tutela dei diritti dei Minori, ma la realtà è cosa diversa.

Ne' il nostro impianto normativo, ne' la ratifica delle Convenzioni internazionali sono sufficienti a garantire la certezza del Diritto.

La procedura per il rientro del minore.

La finalità degli strumenti di diritto internazionale e comunitario che disciplinano la materia è quella di garantire il rapido rientro del minore nel suo luogo di residenza abituale ed ivi ristabilire il rapporto genitoriale e i legami familiari e sociali arbitrariamente interrotti dall'evento traumatico della sottrazione.

Quando l'episodio di sottrazione internazionale rimane circoscritto al territorio dell'Unione europea, ovvero il minore, abitualmente residente in uno Stato membro, viene illecitamente condotto o trattenuto in altro Stato membro dell'UE, si applica la procedura per il ritorno del minore prevista dalle disposizioni della Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata da tutti gli Stati dell'Unione europea, integrata dalle disposizioni del successivo Regolamento CE 2001/2003 c.d. Bruxelles II Bis - relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, che prevale sulla Convenzione nelle relazioni tra Stati membri dell'UE.

Obiettivo prioritario della Convenzione de L'Aja - nata come procedura d'urgenza volta ad assicurare l'immediato rientro del minore nel suo Stato di residenza abituale- è di garantire una protezione tempestiva ed efficace del minore, quale parte debole; essenziale è agire con immediatezza per contenere il danno arrecato al corretto ed equilibrato sviluppo psicologico del minore dalla privazione di un genitore e per evitare che il minore si integri nello Stato e nell'ambiente in cui si trova a seguito della sottrazione, rendendo più traumatico o addirittura inopportuno il ritorno del minore nel paese di residenza abituale.

La procedura convenzionale d'urgenza si applica ad ogni minore che abbia la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita e non abbia compiuto il 16° anno di età; presuppone inoltre l'illiceità del trasferimento o del mancato rientro, ossia che entrambi siano avvenuti in violazione di un diritto di affidamento, esercitato di fatto dal genitore che ha subito la sottrazione e a questi attribuito dalla legislazione o da una decisione giudiziaria o amministrativa dello Stato ove il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima della sottrazione.

Una volta presentata l'istanza di rientro, o per il tramite dell'Autorità Centrale, o in via diretta, la competenza a trattare della medesima spetta alle autorità dello Stato in cui il minore è stato trasferito o trattenuto, e di fronte a cui viene instaurato il procedimento per il rimpatrio.

Ai sensi della Convenzione, se l'istanza di rimpatrio viene presentata prima del decorso di un anno dal trasferimento o mancato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, l'autorità giudiziaria di fronte alla quale pende il procedimento di rimpatrio, accertata l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura convenzionale e, in primis, l'illiceità del trasferimento/trattenimento, ha l'obbligo di ordinare l'immediato ritorno del minore.

Emesso il provvedimento di ritorno, tuttavia, l'effettività e la rapidità del rientro del medesimo nello Stato di residenza abituale risultano spesso compromesse nel caso in cui la decisione di rimpatrio non risulti immediatamente esecutiva.

Nel silenzio della Convenzione de L'Aja, infatti, l'esecutività della decisione giudiziaria è rimessa alle previsioni degli ordinamenti degli Stati Contraenti.

Per ovviare a questi inconvenienti, relativamente all'UE, l'interpretazione autentica dell'art. 11.3 del Regolamento CE, in cui si ribadisce l'obbligo di addivenire alla pronuncia di ritorno del minore nel termine di sei settimane, imporrebbe di considerare tale termine valido anche per l'esecutività della decisione di rientro; di fatto, però, tale termine non viene mai rispettato.

Alla luce delle disposizioni della Convenzione e del Regolamento, quindi, il rigetto dell'istanza di rientro è da considerarsi ipotesi eccezionale, subordinata al prodursi di determinate e specifiche circostanze, previste in maniera tassativa dall'art. 13 della Convenzione de L'Aja.

Tali circostanze devono essere debitamente provate dalla parte resistente; il diniego può fondarsi innanzitutto sulla prova che il genitore affidatario, al momento della sottrazione, non esercitava di fatto il diritto di custodia o comunque aveva prestato, anche ex post, il suo consenso al trasferimento/mancato rientro del minore, o qualora sia addotta prova che il ritorno alla residenza abituale determinerebbe nel minore il fondato rischio di essere esposto a pericoli fisici o psichici o di trovarsi in una situazione intollerabile.

Dall'uso strumentale di tale eccezione, il Regolamento CE, ad integrazione, è intervenuto a limitarne l'applicazione, stabilendo che il giudice del rimpatrio è comunque obbligato a ordinare il ritorno del minore qualora sia dimostrato che, nello Stato di residenza abituale del medesimo, sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo rientro.

L'idoneità del genitore sottratto all'esercizio dei diritti-doveri contenuti nell'istituto della potestà genitoriale è questione inerente il merito della controversia e sarà quindi trattata in separato giudizio di merito senza poter avere alcun effetto sugli esiti del procedimento di rimpatrio.

La Convenzione prevede che l'autorità giudiziaria competente possa non ordinare il ritorno del minore se questi, nel corso del procedimento di rimpatrio, manifesti la sua opposizione al rientro nella residenza abituale.

Anche il Regolamento CE prescrive l'obbligo di ascoltare il minore nel corso della trattazione della domanda di rientro, a meno che ciò risulti inopportuno in relazione all'età e al grado di maturità da questi raggiunti.

Sancisce la Convenzione de L'Aja che, qualora l'istanza di rimpatrio sia stata presentata dopo un anno dall'avvenuto trasferimento o mancato rientro del minore, l'obbligo di ordinarne il ritorno viene meno se si dimostra che il minore si è integrato nel nuovo ambiente e, pertanto, un nuovo ulteriore distacco risulterebbe inopportuno e pregiudizievole.

Inoltre, la decisione sul rimpatrio e quella sull'affidamento sono autonome e indipendenti: per un verso la decisione sul rientro non pregiudica il merito del diritto di custodia, per altro verso, anche qualora nello Stato richiesto o in quello di residenza abituale sia stata emessa una decisione sull'affidamento favorevole al genitore che ha effettuato la sottrazione, tale pronuncia non può fondare il rigetto dell'istanza di ritorno - salva la possibilità della sola considerazione delle ragioni motivazionali contenute nel provvedimento decisorio reso in ordine al procedimento di merito; cionondimeno il procedimento di rimpatrio, in quanto dotato del carattere d'urgenza, "prevale" sui procedimenti di merito pendenti.

Secondo quanto sancito nella Convenzione *"le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto non potranno deliberare nel merito dei diritti di affidamento"*

per tutta la durata del procedimento relativo al ritorno del minore. Pertanto, se nelle more del procedimento convenzionale viene instaurato, di fronte ad un giudice dello Stato richiesto, un processo relativo ai diritti di custodia, questo viene sospeso, su istanza di parte, fino alla definizione della domanda di ritorno.

Si dispone pertanto una sorta di interruzione delle deliberazioni dei procedimenti civili e amministrativi eventualmente intrapresi da uno dei genitori per influire, tramite la formazione di una nuova situazione giuridica, sulle decisioni relative alla sottrazione.

In base a quanto prescritto dalla Convenzione de L'Aja del 1961, e a quanto più recentemente previsto dal Reg. CE, tuttavia, possono essere adottate le misure provvisorie e urgenti che si rendano necessarie per garantire la protezione del minore (o dei suoi beni).

Alla luce dei principi che regolano la litispendenza internazionale, cui la Convenzione de L'Aja non deroga, la competenza a pronunciarsi nel merito dei diritti di custodia spetta all'autorità giudiziaria adita per prima.

Nello stesso senso anche il Regolamento CE: *"qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita"*.

Al fine di radicare la competenza nel merito della controversia nello Stato di residenza abituale del minore, diventa quindi di essenziale importanza che il genitore che ha subito la sottrazione adisca immediatamente il giudice della residenza abituale.

In tal modo, parallelamente al procedimento di rimpatrio nello Stato richiesto, si svolgerà il giudizio sul merito nello Stato di residenza abituale del minore.

La pendenza del procedimento di rimpatrio, infatti, può fondare l'istanza di sospensione del giudizio sul merito iniziato nello Stato in cui il minore è stato trasferito o trattenuto (art. 16 della Convenzione) ma non pregiudica il regolare proseguimento dei procedimenti sul merito instaurati di fronte al giudice della residenza abituale.

Il Regolamento CE introduce tuttavia un correttivo, in materia di sottrazione internazionale di minori, alla disciplina di diritto internazionale privato relativa alla litispendenza internazionale e al principio di prevenzione; si ispira infatti al principio secondo il quale il giudice dello Stato membro di residenza abituale del minore, in quanto maggiormente vicino ai suoi interessi e consapevole del suo vissuto, debba restare competente a decidere nel merito della controversia anche dopo la sottrazione.

Il trasferimento di competenza al giudice dello Stato in cui il minore si trova a seguito della sottrazione è consentito solo in due circostanze: se il minore ha acquisito la residenza abituale nello Stato richiesto e il titolare del diritto di affidamento ha accettato la sottrazione oppure se il minore si è integrato nel nuovo ambiente ed è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) entro un anno dalla notizia della sottrazione non è stata presentata domanda di ritorno, b) la domanda di ritorno è stata ritirata senza essere ripresentata entro l'anno; c) il procedimento è già stato definito di fronte al giudice dello Stato di residenza abituale del minore con una decisione sull'affidamento che non prevede il rientro del minore.

Ancora, il Regolamento CE offre un rimedio ultimo per ottenere il rientro del minore anche nei casi in cui la domanda di rimpatrio sia stata rigettata sulla base di una delle eccezioni al ritorno previste dall'art. 13 della Convenzione, lasciando quindi l'ultima parola sul rientro del minore al giudice dello Stato di residenza abituale del medesimo.

Ai sensi del Reg. CE, infatti, il giudice dello Stato richiesto che emette decisione contraria al ritorno del minore, deve trasmettere immediatamente all'autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale del minore copia del provvedimento giudiziario e dei documenti pertinenti, inclusa la trascrizione delle audizioni di fronte al giudice. Qualora non fosse ancora stato adito da una delle parti, il giudice dello Stato di residenza abituale che riceve gli atti relativi al procedimento conclusosi con il rigetto dell'istanza di rimpatrio deve informarne le parti invitandole a presentare le proprie conclusioni.

In caso di mancata presentazione delle conclusioni entro un termine di tre mesi il procedimento viene archiviato.

In caso contrario, il giudice dello Stato di residenza abituale acquisisce la competenza a trattare nel merito la controversia nella sua integralità ed esamina la questione dell'affidamento e del diritto di visita, potendo anche ordinare il ritorno del minore.

Pertanto, l'esistenza di un provvedimento contro il ritorno del minore, pronunciato dal giudice dello Stato in cui il minore è stato trasferito o trattenuto, non impedisce che il giudice dello Stato di residenza abituale del minore si pronunci successivamente sull'affidamento ordinando il ritorno del minore.

Tale decisione, una volta emessa, è inoltre immediatamente riconosciuta ed esecutiva in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario richiederne l'exequatur né possibile opporsi al riconoscimento.

Perché ciò avvenga, occorre che la decisione sia certificata dalla stessa autorità giudiziaria che ha ordinato il rientro del minore.

Questa rilascia cioè un certificato, redatto sulla base del modello contenuto nell'allegato IV del Regolamento, in cui si attesta che le parti e il minore - salvo fosse inopportuno in ragione della sua età e grado di maturità - hanno avuto la possibilità di essere ascoltati nel corso del procedimento e che, nel corso dell'istruttoria, sono stati tenuti in debito conto gli elementi giuridici e probatori che indussero il giudice dello Stato richiesto alla decisione contraria al rientro del minore.

Il certificato può essere rilasciato sia quando la decisione è diventata esecutiva in base al diritto nazionale applicabile sia quando è il giudice stesso ad ordinarne l'esecutività nonostante la pendenza di eventuali impugnazioni.